



COMUNICATO STAMPA n. 61/26

Lussemburgo, 22 aprile 2026

Sentenza del Tribunale nella causa T-682/24 | Red Bull e a. / Commissione

Indagini antitrust: solo i costi supplementari determinati esclusivamente dalla prosecuzione di un accertamento nei locali della Commissione possono essere rimborsati alle imprese

A marzo 2023, la società Red Bull GmbH, con sede a Fuschl am See, in Austria, nonché le sue società figlie Red Bull France SASU (con sede a Parigi) e Red Bull Nederland BV (con sede a Soesterberg) (in prosieguo, congiuntamente: «Red Bull») sono state oggetto di un accertamento nei loro locali da parte della Commissione europea nell'ambito di un'indagine per potenziale infrazione al diritto della concorrenza ¹.

Tale accertamento è proseguito dal 14 al 20 giugno e dal 29 agosto al 29 settembre 2023 nei locali della Commissione, al fine di esaminare un numero considerevole di documenti. Durante tale fase, Red Bull è stata assistita, oltre che dal suo usuale studio legale austriaco, da un secondo studio legale avente una sede a Bruxelles, al quale è stato dato mandato a tal fine.

In ragione delle spese determinate da tale fase di esame a Bruxelles (viaggi, soggiorno e indennità giornaliera dei suoi dipendenti e viaggi e onorari dei suoi avvocati), Red Bull ha chiesto alla Commissione il rimborso di tali costi, che essa qualifica come «costi supplementari» rimborsabili ai sensi della giurisprudenza Nexans ².

Con decisione del 23 ottobre 2024, la Commissione ha respinto la parte della domanda di rimborso relativa agli onorari dei due studi legali. Essa ha ritenuto che tali costi non potessero essere qualificati come «supplementari», poiché sarebbero comunque sorti a carico di Red Bull se l'accertamento si fosse interamente svolto nei suoi propri locali.

Il Tribunale dell'Unione europea respinge il ricorso proposto da Red Bull avverso tale decisione.

Il Tribunale precisa, in particolare, che l'espressione «costi supplementari» designa esclusivamente i costi aggiuntivi determinati dalla realizzazione dell'accertamento nei locali della Commissione, rispetto a quelli che un'impresa avrebbe sostenuto se l'accertamento fosse proseguito nei suoi propri locali, nonché esclusivamente connessi a tale accertamento nei locali della Commissione. Nel caso di specie, l'assistenza da parte di avvocati era già stata fornita al momento dell'accertamento nei locali di Red Bull e sarebbe probabilmente continuata durante tutto il corso dell'accertamento, nel caso in cui quest'ultimo fosse proseguito in tali locali. Le spese connesse a tale assistenza non possono quindi, nel complesso, essere qualificate come «costi supplementari» derivanti esclusivamente dalla prosecuzione dell'accertamento nei locali della Commissione.

Il Tribunale aggiunge, peraltro, che la domanda di Red Bull riguardava esclusivamente il rimborso della totalità degli onorari di avvocato, sottolineando che quest'ultima non aveva mai cercato di dimostrare che soltanto determinati onorari fossero rimborsabili.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire,

secondo i casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Restate in contatto!



¹ Sulla base dell'articolo 20, paragrafo 4, del [regolamento \(CE\) n. 1/2003](#) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

² Sentenza del 16 luglio 2020, Nexans France e Nexans/Commissione, [C-606/18 P](#).